Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Martedì, 21 febbraio 1933 - Anno XI — Numero 43

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 2007.
Autorizzazione ad accettare una donazione fatta allo Stato dall'Opera nazionale combattenti . . . . Pag. 734

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 2008.
Approvazione della convenzione con la Società anonima « Porto industriale di Livorno » . . . . Pag. 734

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2009.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli. Pag. 734

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2010.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, in Monza. Pag. 734

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2011.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Cassinesi, detto di S. Margherita, in Fabriano. Pag. 734

1933

LEGGE 16 gennaio 1933, n. 53.
Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932, e del Protocollo annesso . . . . Pag. 734

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 737

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di credito navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per L. 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di società di navigazione di nazionalità italiana . . . . Pag. 741

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . . Pag. 741
Annullamento di marchi di fabbrica . . . . . Pag. 741
Limitazione di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica . . . . Pag. 741

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 741

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 742

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorsi straordinari per cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado riservati agli insegnanti supplenti ed incaricati. Pag. 742

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1933-XI.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Febbraio 1933 - Anno XI (Fascicolo 2).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 2007.
Autorizzazione ad accettare una donazione fatta allo Stato dall'Opera nazionale combattenti.

N. 2007. R. decreto 22 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, si autorizza l'accettazione della donazione fatta allo Stato, con contratto 13 novembre 1931, dall'Opera nazionale combattenti, di una zona archeologica in Agro di Roma (Fiumicino), detta « Sepolcreto », della superficie di circa due ettari, con relativa strada di accesso, di metri lineari 233 circa, riportata in catasto rustico del comune di Roma quale parte dei nn. 24, 27, 27 sub 1 della mappa 17.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 2008.
Approvazione della convenzione con la Società anonima « Porto industriale di Livorno ».

N. 2008. R. decreto 22 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, è approvata la convenzione 25 maggio 1932 con la Società anonima « Porto industriale di Livorno » per il coordinamento e la gestione della zona industriale e portuale nel comune di Livorno, a norma delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1929, n. 1012.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2009.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli.

N. 2009. R. decreto 27 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili, la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli in via Nuova Posillipo di quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2010.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, in Monza.

N. 2010. R. decreto 27 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero, in Monza, delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, ed autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo degli immobili già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1932, n. 2011.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Cassinesi, detto di S. Margherita, in Fabriano.

N. 2011. R. decreto 27 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero, in Fabriano, delle Benedettine Cassinesi, detto di S. Margherita, ed autorizzato il trasferimento al Monastero stesso dei beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

LEGGE 16 gennaio 1933, n. 53.
Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932, e del Protocollo annesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932, ed al Protocollo annesso.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria*, ugualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e l'Ungheria a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree, e, in generale, le relazioni internazionali per via aerea, hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato per loro Plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. l'on. gen. ITALO BALBO, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, deputato al Parlamento;

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria:

S. E. ANDREA DE HORY, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà in tempo di pace agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la libertà di passaggio inoffensivo al di sopra del proprio territorio, purchè siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

È inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al disopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, la parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, come pure i ripetuti trasporti commerciali eseguiti da imprese aeree a scopo di lucro, saranno subordinati ad accordi speciali fra le più alte autorità aeronautiche competenti dei due Stati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà inoltre, sotto condizione di reciprocità, all'altro Stato contraente il trattamento della Nazione più favorita per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale, tenendo presente il disposto del comma precedente.

Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intenderà il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

Sono considerati aeromobili, a norma di questa convenzione, tutti gli aeromobili privati e quelli dello Stato che non sono usati come aeromobili militari, doganali o di polizia.

Sono considerati aeromobili militari tutti quelli che fanno parte dell'organizzazione militare, e che con contrassegni speciali sono caratterizzati aeromobili militari, o che sono comandati da persone in servizio militare.

A norma della presente Convenzione, per aeromobili si intendono tanto gli aeromobili a motore quanto gli sferici.

Art. 2.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi, i passeggeri e il carico, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti agli obblighi risultanti dalle norme in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno inoltre sottoposti agli altri obblighi risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.

Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potrà essere riservato agli aeromobili nazionali.

I combustibili che si trovano a bordo dell'aeromobile sono esenti da dazio per la quantità che occorre per portare a termine il volo indicato nel registro di bordo.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovrà notificare all'altro Stato le zone del suo territorio al disopra delle quali è vietata la navigazione aerea.

Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al disopra del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente e quelli appartenenti a qualsiasi altro Paese estero.

Art. 4.

Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata, dovrà, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto dal regolamento per la navigazione aerea dello Stato sorvolato. Dovrà, inoltre, atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno dei più vicini aeroporti dello Stato stesso.

Art. 5.

Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili, e che permetteranno di constatare la loro identità durante il volo (marche di nazionalità e di immatricolazione). Dovranno inoltre portare l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.

Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione e di navigabilità e di tutti gli altri documenti prescritti, nel loro Paese di origine, per la navigazione aerea.

Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile un'attività sottoposta, nel loro Paese d'origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro Paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari. Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identità e la loro nazionalità.

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi presso l'altro Stato, allo stesso titolo dei corrispondenti documenti rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per la navigazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.

L'equipaggio ed i viaggiatori, finchè non sarà intervenuto patto in contrario, dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.

Se la navigabilità di un aeromobile fornito dei necessari documenti diminuisce in seguito in modo tale che la sicurezza dei viaggiatori sia in pericolo, la continuazione del volo dell'aeromobile sul territorio dell'altro Stato può essere sottoposta alla condizione che l'aeromobile venga riparato per assicurare la continuazione ininterrotta del volo.

Art. 6.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radiocomunicazione, al disopra del territorio dell'altra Parte con-

traente, se non quando ciò sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dallo Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti si riserva il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radio-comunicazione a bordo degli aeromobili, per ragioni di sicurezza.

Art. 7.

Gli aeromobili, il loro personale navigante ed i passeggeri non possono portare seco armi, munizioni, materiale bellico, veleni, esplosivi, colombi viaggiatori ed apparecchi fotografici, senza il permesso di quello Stato sul cui territorio si trova l'aeromobile. Questo divieto non ha vigore per il personale navigante il quale è autorizzato a portare sul velivolo i mezzi di segnalazione e le armi personali necessarie per la sicurezza delle persone e delle merci naviganti.

Per ragioni di sicurezza pubblica, ciascuno degli Stati contraenti può limitare o proibire sul suo territorio anche il trasporto di oggetti diversi da quelli sopraelencati: tale divieto deve essere applicato senza distinzione agli aeromobili di entrambe le Parti contraenti.

Art. 8.

Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci devono essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantità, del carico, nonchè delle necessarie dichiarazioni doganali.

Se all'arrivo di un aeromobile è rilevata una divergenza fra le merci trasportate e la descrizione fattane nei documenti sopra menzionati, le autorità doganali dell'aeroporto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorità doganali competenti dell'altro Stato contraente per l'adozione delle misure del caso.

Il trasporto di effetti postali sarà regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

Art. 9.

Alla partenza ed all'atterraggio ogni Stato contraente potrà fare visitare sul proprio territorio, dalle autortià competenti, gli aeromobili dell'altro Stato, e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

Art. 10.

Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno in egual modo accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi egualmente dei servizi d'informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico e di segnalazione diurna e notturna. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio, di ricovero, ecc.) saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.

Art. 11.

Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti, o partenti alla volta di esso, dovranno effettuare l'atterraggio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali (con servizio dei controlli di passaporti), senza alcun atterraggio intermedio tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorità competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto, nel quale saranno effettuate le operazioni doganali e il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica anche a tali casi speciali.

In caso di atterraggio forzato fuori degli aeroporti previsti al comma primo, il comandante dell'aeromobile, l'equipaggio ed i passeggeri dovranno uniformarsi ai regolamenti nazionali vigenti in materia.

Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definirà quali, fra detti aeroporti, sono classificati fra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista, ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente.

Art. 12.

Le frontiere delle Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti che saranno stati fissati dallo Stato interessato.

È fin da ora convenuto che tutte le zone di confine, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito degli aeromobili propri o di altra nazionalità, saranno aperte, senza ulteriori formalità, al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.

Art. 13.

È proibito il gettito di altra zavorra, che non sia di sabbia fina o di acqua.

Art. 14.

Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie ed oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.

Il gettito dei rifiuti da aeromobile in volo deve essere regolato secondo le disposizioni emanate in proposito dallo Stato nel cui territorio avviene il fatto.

Art. 15.

Per tutte le questioni di nazionalità, connesse con l'applicazione della presente Convenzione, è stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato, sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.

Un aeromobile può essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalità di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una società o altro ente giuridico, questo, qualunque sia la sua forma, dovrà soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione ungherese per essere considerato, rispettivamente, come italiano o come ungherese.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti scambieranno fra di esse periodicamente una lista delle iscrizioni e delle radiazioni effettuate sul rispettivo Registro aeronautico nel periodo precedente.

Art. 17.

Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pe-

ricolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.

Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sarà regolato, salvo convenzione contraria, dai principî del diritto marittimo risultante dalle Convenzioni internazionali in vigore, o, in mancanza, dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.

Art. 18.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea, in vigore nei rispettivi territori.

Art. 19.

I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta ciò sarà possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalità doganali.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti comunicherà all'altra Parte tutti gli atti contrari alle disposizioni di questa Convenzione, commessi eventualmente sul suo territorio da persone o da enti che abbiano la nazionalità dell'altro Stato.

Ogni contestazione relativa all'applicazione della presente Convenzione, che non potrà essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sarà regolata giusta le disposizioni contenute nel trattato italo-ungherese di conciliazione e di arbitrato del 5 aprile 1927.

Art. 20.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà, in ogni istante, denunciare la presente Convenzione, con un preavviso di un anno.

Art. 21.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Budapest nel più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma li 5 luglio 1932 in doppio originale, in italiano ed in ungherese; e i due testi faranno ugualmente fede.

(*L. S.*) HORY (*L. S.*) ITALO BALBO.

PROTOCOLLO ANNESSO.

All'atto della firma della Convenzione relativa alla navigazione aerea, stipulata in data odierna tra il Regno d'Italia e il Regno di Ungheria, i rispettivi Plenipotenziari si sono messi d'accordo sui seguenti punti:

1. — Le Alte Parti contraenti riconoscono che il trattamento della Nazione più favorita, contenuto nell'art. 1, comma 3°, della predetta Convenzione, non si estende alle concessioni che una delle Parti contraenti possa stipulare madiante Convenzione con un terzo Stato allo scopo specialmente di evitare la imposizione doppia di tasse.

2. — Riguardo agli sferici, le disposizioni della Convenzione sono applicabili soltanto nei limiti consentiti dal carattere speciale di tali aeromobili.

Questo protocollo, che fa parte della Convenzione di cui sopra e ne segue in tutto le sorti, è fatto in doppio originale, in italiano ed in ungherese; e i due testi faranno ugualmente fede.

Fatto a Roma, il 5 luglio 1932.

(*L. S.*) HORY (*L. S.*) ITALO BALBO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-19582.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Anna Zidarich fu Matteo, nata a Sovignacco (Pinguente) il 2 luglio 1898 e residente a Trieste, via Petronio n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Muratori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Anna Zidarich è ridotto in « Muratori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma di Anna, nata il 20 maggio 1921, figlia;
2. Egidia di Anna, nata l'8 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8177)

N. 11419-2923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zivec fu Giacomo, nato a Crussevizza (San Daniele del Carso) il 14 giugno 1892 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vivante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zivec è ridotto in « Vivante ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8 73)

N. 11419-22267.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Znidarcic di Andrea, nata a Trieste il 6 ottobre 1903 e residente a Trieste, Rione del Re n. 317, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Znidarcic è ridotto in « Sartori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8179)

N. 11419-21907.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicola Zuljevic fu Nicolò, nato a Trieste il 17 novembre 1904 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicola Zuljevic è ridotto in « Giuli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Severina Pauletig in Zuljevic di Antonio, nata il 15 febbraio 1909, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8180)

N. 11419-1801.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Cec di Francesco, nato a Trieste il 22 dicembre 1892 e residente a Trieste, via E. de Amicis n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Cec è ridotto in « Cecchi ».

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8181)

N. 11419-1804.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Cec fu Matteo, nato a S. Pietro del Carso il 4 ottobre 1859 e residente a Trieste, via E. de Amicis n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Cec è ridotto in « Cecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Kaluza in Cec fu Giuseppe, nata il 25 luglio 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8182)

N. 11419-1803.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Cec di Francesco, nato a Trieste il 23 giugno 1907 e residente a Trieste, via E. de Amicis n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Cec è ridotto in « Cecchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8183)

N. 11419-878.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Elisa Corsich di Luigi in Manfioletti, nata a Trieste il 21 febbraio 1903 e residente a Trieste, via dei Leo n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Corsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Elisa Corsich in Manfioletti è ridotto in « Corsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8184)

N. 11419-25291.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Margherita Zoratti fu Pietro ved. Colaucich, nata a Trieste il 7 ottobre 1888 e residente a Trieste, via Settefontane n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Margherita Zoratti ved. Colaucich è ridotto in « Colussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Guglielmo, nato il 28 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8185)

N. 11419-4720.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Covacich di Filippo, nato a Trieste il 30 aprile 1902 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Covacich è ridotto in « Fabbri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Trevisan in Covacich fu Luigi, nata l'11 giugno 1904, moglie;
2. Giacomo di Giacomo, nato il 1° maggio 1928, figlio;
3. Claudio di Giacomo, nato il 3 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8186)

N. 11419-26032.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Maria Crivicich fu Giuseppe, nata a Draguccio (Istria) il 19 maggio 1894 e residente a Trieste, via Rigutti n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crivelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maria Crivicich è ridotto in « Crivelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alessio di Maria, nato il 23 luglio 1923, figlio;
2. Carmela di Maria, nata il 1° marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8187)

N. 11419-3446.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Cuglierich fu Giovanni, nato a Zara il 24 luglio 1904, e residente a Trieste, via Ginnastica n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cagliari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Cuglierich è ridotto in « Cagliari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Caisutti in Cuglierich fu Angelo, nata il 13 febbraio 1901, moglie;
2. Sergio di Matteo, nato l'8 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8188)

N. 11419-10528.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Culap fu Marco, nato a Traù il 29 ottobre 1879 e residente a Trieste, via Pozzo Bianco n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Culap è ridotto in « Giuli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Harasich in Culap fu Ambrogio, nata il 10 febbraio 1886, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato l'8 gennaio 1915, figlio;
3. Giordano di Giovanni, nato il 9 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8189)

N. 11419-21995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Dolejs fu Giovanni ved. Gergic, nata a Rokizan (Cecoslovacchia) il 24 aprile 1877 e residente a Trieste, viale Raffaelo Sanzio, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Dolsi » e « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Dolejs ved. Gergic sono ridotti in « Dolsi » e « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8191)

N. 11419-22388.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Elender fu Giuseppe, nato a Trieste il 25 maggio 1906 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Elender è ridotto in « Elleni ».

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8192)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 15 febbraio 1933 - Anno XI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di credito navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per L. 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di società di navigazione di nazionalità italiana.

(609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società Cooperativa combattenti per la costruzione di case economiche, con sede in Frascati, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione e di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato

(489)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 37932, trascritto il 6 novembre 1929 al nome del signor Massimo Gazzone, a Torino, trasferito il 21 giugno 1930 all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino, e compreso nell'elenco n. 21-22 pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, n. 287, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 6 febbraio 1931, autenticata dal notaio dott. Mario Teresio Garetti, a Torino.

(491)

Il marchio di fabbrica n. 38072, trascritto il 28 novembre 1929 al nome della Società italiana Industria Cucirini, a Pisa, e compreso nell'elenco n. 21-22 pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, n. 287, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 24 giugno 1931, autenticata dal notaio dott. Carlo Capo, a Roma.

(493)

Limitazione di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica.

La Società anonima Cotonificio Cantoni, a Castellanza (Milano), titolare del marchio di fabbrica n. 36923, trascritto il 23 febbraio 1929 e compreso nell'elenco n. 3-4 pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, n. 287, con dichiarazione del 4 giugno 1930 a rogito del notaio dott. Francesco Sala, di Busto Arsizio (Milano), ha limitato i prodotti che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere nel modo seguente: « tessuto, ad eccezione della seta per stacciare ».

(492)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 5 gennaio 1933-XI e stato rilasciato l'exequatur al signor Ernesto Lekner, console onorario di Svezia a Trieste.

(500)

In data 5 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Angelo Tosetti, console onorario della Repubblica di El Salvador a Milano.

(501)

In data 16 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Federico Weil, console generale onorario di Finlandia a Milano.

(502)

In data 16 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Gino Alibrandi, console onorario del Principato di Monaco a Civitavecchia.

(503)

In data 16 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Renzo Braccesco, vice console onorario del Perù a Milano.

(504)

In data 16 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Alberto Roversi Monaco, console onorario del Venezuela a Bologna

(505)

In data 26 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Teodoro Titi, console onorario di Germania a Brindisi.

(506)

In data 30 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Giorgio Angioni, console onorario di Norvegia a Bengasi.

(507)

In data 26 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Stanislaw Dygat, console di Polonia a Trieste.

(508)

In data 26 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Pierre Destribats, console di Francia a Torino.

(509)

In data 26 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Don José Anibal Gutierrez, vice console onorario della Repubblica di El Salvador a Milano.

(510)

In data 26 gennaio 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Augusto Borselli, console onorario di Polonia a Napoli.

(511)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 40.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.53
Inghilterra (Sterlina)	67.25
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	378.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.29
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.673
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.46
Olanda (Fiorino)	7.897
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.62
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.575
Id. 3,50 % (1902)	76.925
Id. 3 % lordo	56.025
Consolidato 5 %	85.375
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.75
Id. id Id. 1940	102 —
Id. id Id. 1941	101.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.975

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi straordinari per cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado riservati agli insegnanti supplenti ed incaricati.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione nell'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-IX, n. 1045;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1919;

Veduto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1932-XI;

Decreta:

1.

Sono indetti i seguenti concorsi straordinari per cattedre nei RR. Istituti medi d'istruzione di primo e di secondo grado riservati agli insegnanti supplenti ed incaricati che alla data del presente bando siano in servizio nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica, tecnica e magistrale senza interruzione, almeno dal 31 dicembre 1928.

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
I. **Italiano, latino, storia e geografia.**	*a*) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	130
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	100
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	53
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	283
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	30
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	5
IV. Lettere italiane e storia.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	8
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
V. Lettere italiane e latine e storia.	*a*) Liceo: Lettere italiane e latine.	5
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	3
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	12
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	20
VI. Filosofia e storia.	*a*) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	17
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	2
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	11
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	30
VII. *a*) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Lingua francese.	9
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	4
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	7
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	20

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
VII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Lingua inglese.	7
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	4
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	1
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	12
VII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Lingua tedesca.	1
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	4
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
VIII. *a*) Lingua e letteratura inglese negli stituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scentifico: Lingua e letteratura inglese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.	6
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
VIII. *b*) Lingua e lettera tura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	3
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura tedesca.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
IX. Matematica.	*a*) Ginnasio isolato: Matematica.	5
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	15
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	20
X. Matematica e fisica.	*a*) Liceo: Matematica e fisica.	5
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	1
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	4
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	10
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	20

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
XI. Scienze naturali, chimica e geografica.	**a) Liceo. Scienze naturali, chimica e geografia.**	2
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	—
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	3
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
XII. Computisteria e ragioneria.	a) Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	5
XIII. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	3
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
XIV. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	4
XV. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	3
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
XVI. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	10

§ 2.

Per i candidati ai concorsi straordinari di cui al precedente paragrafo si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dall'art. 15 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, ma è necessario il possesso, alla data del presente decreto, del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla classe di concorsi a cui i candidati aspirano. I candidati non possono comunque partecipare a più di due concorsi straordinari.

La partecipazione ai concorsi straordinari non pregiudica il diritto di partecipare ai concorsi comuni indetti con il decreto Ministeriale 23 dicembre 1932-XI.

§ 3.

I concorsi straordinari previsti dal presente decreto hanno anche valore di esame di Stato abilitante, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. Non si applica, per questi concorsi - esami di Stato, l'art. 73 dello stesso regolamento.

§ 4.

Le cattedre riservate ai concorsi straordinari sono conferite:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale delle cattedre poste a concorso, ai candidati che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti delle rimanenti cattedre, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani, o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelle di cui ai precedenti numeri 1° e 2° che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

§ 5.

Le nomine in ruolo da conferirsi in applicazione del presente decreto non hanno alcun effetto retroattivo.

§ 6.

La tabella A annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori e idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei, e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano ai concorsi previsti dal presente decreto, anche ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, è concessa la riduzione di metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi provveditori agli studi di Milano e Palermo per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte in dette sedi.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali partecipano ai concorsi al solo fine del conseguimento della cattedra.

§ 7.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1.

§ 8.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A*) annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della predetta tassa (vedi § 11, lettera *n*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929, n. 1182) e i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (Legge 2 luglio 1929, n. 1183).

§ 9.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 11, *lettera* n).

§ 10.

Ai concorsi di cui ai precedenti paragrafi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorso della classe III, del concorso per l'istituto tecnico della classe IV, dei concorsi della classe V, e dei concorsi per il liceo classico e scientifico della classe VI di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini.

§ 11.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, *cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, *la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta nei concorsi-esami di Stato per i quali sono stabilite più sedi* e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in oc-

casione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal Segretario federale della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili o ai Fasci Femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

h) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti,* titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

n) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-A) rilasciata da un procuratore del registro, di lire duecento, di cui al paragrafo 8, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 8.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *per i candidati appartenenti a famiglie numerose* documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia. *Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio* 1929, *n.* 1182, certificato rilasciato dal R. Console Generale Italiano, *per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio* 1929, *n.* 1183, certificato rilasciato dal Rettore dell'università o dal Direttore dell'istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi;

o) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, per gli ex combattenti in genere, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, per gli orfani o vedove non rimaritate o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, certificato comprovante tale loro qualità. Detto certificato deve essere rilasciato, per i mutilati e invalidi di guerra, dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o dall'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, e per i mutilati ed invalidi per la causa nazionale, per gli orfani o vedove non rimaritate o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, dal podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale. Inoltre, le vedove non rimaritate, gli orfani e le sorelle nubili di caduti in guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare che il defunto loro congiunto incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Gli ex combattenti debbono presentare lo stato di servizio militare o la copia del foglio matricolare, integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera n) *sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a due concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e all'altra deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni.

I candidati possono fare riferimento nella domanda soltanto ai documenti e titoli già presentati in occasione dei concorsi indetti con decreto Ministeriale 23 dicembre 1932-XI, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) del presente paragrafo qualora essi siano scaduti.

Alla domanda predetta dovranno però essere in ogni caso allegati l'elenco di cui alle lettere *l*) ed *m*) e il documento di cui alla lettera *n*) del presente paragrafo.

§ 12.

I documenti indicati nel paragrafo 11 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 13.

Ai documenti elencati nel § 11 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati riasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 31 marzo 1933-XI per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 15 aprile 1933-XI per i residenti nelle Colonie o all'estero.

Ai candidati residenti nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova d'esame.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella B e nella sede ove egli ha chiesto di sostenere la prova scritta, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazione di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi di cui ai numeri I, II, III, IV, VI, IX, X, XIII, XVI;

b) una prova scritta comprendente due esperimenti della durata di non più di sei ore ciascuna e da compiersi in due giorni successivi pel concorso di cui al numero V. Il primo di detti esperimenti consisterà nello svolgimento di un tema in lingua italiana e il secondo nello svolgimento di un tema in lingua latina;

c) una prova scritta comprendente due esperimenti (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuno e da compiersi in due giorni successivi per i concorsi di cui ai numeri VII a), b), c) e VIII a), b);

d) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per il concorso di cui al numero XV.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi, compresi quelli di cui alle precedenti lettere a), b), e c).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1932-XI, n. 275 e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 49, del 6 dicembre 1932-XI) edito dalla Libreria dello Stato.

§ 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi i candidati, *in mancanza di comunicazione di esclusione o di altro avviso in contrario, dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta nella sede da loro richiesta nella domanda, com'è indicato nel precedente paragrafo* 11, *senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.* I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, *parte* 2ª.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie di vincitori.

Nella prima saranno compresi:

a) i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale sino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti messi a concorso;

b) in ragione dei quattro quinti delle rimanenti cattedre messe a concorso, i concorrenti che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale.

Nella seconda troveranno posto, in ragione dell'altro quinto, aumentato eventualmente delle cattedre comprese nell'aliquota destinata ai mutilati e agli ex combattenti che restino disponibili, i rimanenti candidati.

Nell'una e nell'altra graduatoria saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascuno per le prove di esame, i titoli ed il servizio militare di ex combattente (tenuto conto, nel caso di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024) i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafiche ed orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

§ 22.

Alle graduatorie dei vincitori seguirà quella degli idonei, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria b) dell'annessa tabella *A*, e che abbiano riportato nella votazione, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi anche i concorrenti che siano stati inclusi nelle graduatorie dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria b).

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, la Commissione giudicatrice, dopo le due graduatorie dei vincitori, designerà per ciascuna, in numero

complessivo non superiore ad un quarto delle cattedre messe a concorso, e per ordine di merito, gli altri concorrenti delle rispettive categorie, che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame, con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva. Però, se il quarto delle cattedre messe a concorso è costituito da una sola unità, si procederà alla designazione suppletiva solo nei riguardi della prima delle due graduatorie dei vincitori.

Se invece, in una delle due graduatorie suppletive, per mancanza di candidati che, oltre ai vincitori, abbiano conseguito i 70/100 della votazione complessiva, non si possa far luogo al numero prescritto di designazioni, è consentito il cumulo con l'altra graduatoria suppletiva in maniera che, nel complesso, venga sempre raggiunta l'aliquota di cui al citato R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045.

Qualora il numero delle cattedre messe a concorso sia inferiore a quattro la commissione farà luogo a una sola designazione nei riguardi della prima delle due graduatorie dei vincitori.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1933-XII, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso.

§ 23.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1933-34 ed entro i limiti delle cattedre che risultino disponibili.

Le nomine per le cattedre messe a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo delle cattedre comprese nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale della istruzione media Ufficio concorsi ed esami di abilitazione indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore che desidera di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possono allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 25.

§ 24.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza d'ufficio dall'Amministrazione.

In ogni modo l'assegnazione è subordinata alle necessità di servizio.

§ 25.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le Opere universitarie, versata all'Università o Istituto superiore presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 26.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA A.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia.	**Ginnasio:** Lingua italiana e latina, storia e geografia. **Istituto tecnico** (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia. **Istituto magistrale** (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia	a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1932, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna. e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli stituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia.	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale: (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione(rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia filosofia ed economia politica. Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di lettere classiche. b) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma per tutte le scuole medie di 1° grado.
		c) **Diploma di 1° o 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924, (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.** *d*) **Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.**	*c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguita presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.		

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei (ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma d'italiano, latino storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g)* Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *h)* Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. *l)* Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. *m)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1906, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera. Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.	*a)* diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al re-	*a)* Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma per tutte le scuole medie.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		golamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533. *c*) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dalla lettera *d* della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924, in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			h) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera, diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1906, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IX Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore). Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. *e*) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *e*) della precedente colonna, o laurea in fisica o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto tecnico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia. Istituto magistrale: Scienze naturali: geografia ed igiene.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XII. Computisteria e ragioneria.	**Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.**	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica. *d*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.
XIII. Materie giuridiche ed economiche.	**Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.** **Istituto tecnico; Economia politica, scienza finanziara e statistica.**	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in scienze politiche. *c*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *d*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. f) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del R. istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. g) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.		
XIV. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, compulisteria rurale estimo e tecnologia.	a) **Diploma di abilitazione in agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480.** b) **Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.**	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agraria	Agraria in qualunque istituto medio.
XV. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. **Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.**	a) **Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.** b) **Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o,**	a) **Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b della precedente colonna.** b) **Laurea d'ingegneria industriale, navale, mineraria.**	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.		
XVI. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.

TABELLA *B*.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi secondo l'art. 1°		Sedi	Giorno della prova
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Milano Roma Palermo	29 maggio 1933
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.		come al n. I	26 maggio 1933
III. Lettere classiche.		come al n. I	16 maggio 1933
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I	18 maggio 1933
V. Lettere italiane e latine e storia.	Tema in lingua italiana Tema in lingua latina	come al n. I	23 maggio 1933 24 maggio 1933
VI. Filosofia e storia.		come al n. I	11 giugno 1933
VII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	5 giugno 1933 6 giugno 1933
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	7 giugno 1933 8 giugno 1933
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	13 giugno 1933 14 giugno 1933
VIII *a*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	9 giugno 1933 10 giugno 1933
VIII *b*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	16 giugno 1933 17 giugno 1933
IX. Matematica.		Roma	17 maggio 1933
X. Matematica e fisica.		Roma	19 maggio 1933
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.		Roma	27 maggio 1933
XII. Computisteria e ragioneria.		Roma	29 maggio 1933
XIII. Materie giuridiche ed economiche.		Roma	12 giugno 1933
XIV. Agraria.		Roma	30 maggio 1933
XV. Costruzioni e topografia.		Roma	15 maggio 1933
XVI. Musica e canto.		Roma	22 maggio 1933

NB. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale (parte II).

Diario dei concorsi.

15 maggio 1933	Costruzioni e topografia.	
16 » »	Lettere classiche.	
17 » »	Matematica.	
18 » »	Lettere italiane e storia.	
19 » »	Matematica e fisica.	
20 » »	Italiano, latino, storia e geografia.	
22 » »	Musica e canto.	
23 » »	Tema in lingua italiana	Lettere italiane e latine e storia.
24 » »	Tema in lingua latina	
26 » »	Italiano, latino, greco, storia e geografia.	
27 » »	Scienze naturali, chimica e geografia.	
29 » »	Computisteria e ragioneria.	
30 » »	Agraria.	
5 giugno »	trad.	Lingua e letteratura Francese negli Istituti medi di 1° grado.
6 » »	comp.	
7 » »	trad.	Lingua e letteratura Inglese negli Istituti medi di 1° grado.
8 » »	comp.	
9 » »	trad.	Lingua e letteratura Inglese negli Istituti medi di 2° grado.
10 » »	comp.	
11 » »	Filosofia e storia.	
12 » »	Materie giuridiche ed economiche.	
13 » »	trad.	Lingua e letteratura Tedesca negli Istituti medi di 1° grado.
14 » »	comp.	
16 » »	trad.	Lingua e letteratura Tedesca negli Istituti medi di 2° grado.
17 » »	comp.	

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra. Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 *del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.*

È inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(528)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.